

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4181 del 18/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015, intestata a ARMETAL S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 7/9/11
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4321 del 18/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015, intestata a ARMETAL S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 7/9/11.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.", rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, successivamente aggiornata con:

- determinazione n. DET-AMB-2018-1154 del 06/03/2018, rilasciata dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 09/03/2018 con Prot. Unione 8584;
- determinazione n. DET-AMB-2021-5817 del 19/11/2021, rilasciata dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 19/11/2021 con Prot. Unione 36361;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione Romagna forlivese - Unione montana in data 26/05/2023 assunta al Prot. Unione 11119, acquisita da al Arpae PG/2023/93759 del 29/05/2023, da **ARMETAL S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 04/07/2023 Prot. Unione 14311, acquisita da Arpae al PG/2023/116446, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 10/07/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. unione 14843 e da Arpae al PG/2023/120608;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 17683 del 17/08/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/142160 del 18/08/2023, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica dell'Unione Romagna forlivese - Unione Montana ha espresso nulla osta secondo quanto riportato nel parere favorevole del servizio Territoriale di Arpae;

Viste pertanto le Conclusioni del parere acustico sopracitato:

"Viste le valutazioni sopra riportate e quanto attestato dai TCA sul rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni, ex artt. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997, si esprime parere favorevole alle modifiche previste; visto il nulla osta già rilasciato alla ditta, Resta fermo che qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente

all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 03/08/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.”*, rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.”*, rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione Romagna forlivese - Unione Montana ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/2015 prot. n. 50927/15 del 29/05/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/2015 P.G.N. 2437, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-1154 del 06/03/2018, rilasciata dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 12/03/2021 prot. n. 8584 e con determinazione n. DET-AMB-2021-5817 del 19/11/2021, rilasciata dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 19/11/2021 prot. n. 36361.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta richiede:

- nuova emissione E17 (portata 6000 Nmc/h) al fine di aumentare l'aspirazione presso il forno di cottura vernice esistente (posizionata all'ingresso del forno). Tale implementazione non sostituirà l'attuale E14 (6.000 Nmc/h), entrambe contribuiranno all'aspirazione delle sostanze organiche volatili derivanti dalla cottura delle vernici in polvere;
- variazione portata (da 13.000 a 17.800 Nmc/h) e punti di aspirazione per emissione E2 a seguito dell'aggiunta di 3 nuovi bracci di aspirazione;
- variazione portata (da 22.000 a 23.600 Nmc/h) e punti di aspirazione per emissione E3 a seguito dell'aggiunta di 1 nuovo braccio di aspirazione;
- variazione portata (da 22.000 a 25.200 Nmc/h) e punti di aspirazione per emissione E6 a seguito dell'aggiunta di 2 nuovi bracci di aspirazione;
- introduzione della nuova cabina di verniciatura in sostituzione di quella attuale (E12) il camino E12 varierà la sua struttura di emissione, passando da una forma rettangolare (0,6 m x 0,7 m) ad una circolare avente circonferenza di 2,23 m. Passando quindi da un'area di 0,42 mq a 0,40 mq. Tale rinnovamento delle condutture non modifica ulteriormente i dati già riportati dell'emissione E12.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto trattasi essenzialmente di incrementi di portata di emissioni esistenti, introduzione di nuova cabina di verniciatura in sostituzione di quella esistente e aggiunta di punto di aspirazione e relativa emissione a forno esistente.

Con nota PG/2023/130109 del 26/07/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica

della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota prot. 2023/0207005/P del 01/08/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/0133015 del 01/08/2023, il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

“In relazione all’istanza della ditta ARMETAL s.r.l. per lo stabilimento produttivo di carpenteria metallica sito in Via Nazionale 7/9/11 – Rocca San Casciano (FC) – pervenuta in data 30/05/2023 ns. prot. 2023/0147391/A e successive integrazioni del 10/07/2023 ns. prot. 2023/0187534/A, acquisite le valutazioni del servizio PSAL, per quanto di specifica competenza si esprime parere favorevole, precisando che :

- tutte le manichette destinate all’aspirazione dei fumi di saldatura dovranno essere progettate e dimensionate in termini di portata in modo tale da ottenere una velocità di cattura degli inquinanti (fumi) sul punto di sviluppo degli stessi (cioè a circa 30 centimetri dalla sezione della cappa collegata al condotto di aspirazione) pari ad almeno 0,5 metri / sec.; idonei riferimenti tecnici per la progettazione sono rappresentati dai contenuti delle schede tecniche nelle Linee Guida redatte dalla Regione Emilia-Romagna "N. 2" - Impianti di ventilazione nelle operazioni di saldatura;*
- la cabina di verniciatura dovrà essere progettata e installata in modo che non vi sia dispersione di polveri di vernice nell’ambiente di lavoro circostante, al fine di evitare l’esposizione indebita a polveri di verniciatura dei lavoratori presenti;*
- in relazione alla tutela della salute dei residenti nelle vicinanze, trattandosi di un’industria insalubre di I Classe già esistente in contesto territoriale misto, tenuto conto del periodo e degli orari di funzionamento degli impianti, i camini delle emissioni oggetto del presente procedimento siano realizzati in maniera tale da favorire il più possibile la dispersione in alto degli inquinanti, prediligendo nel contempo anche tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni rumorose nei confronti dei recettori sensibili individuati nella valutazione previsionale di impatto acustico agli atti”.*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta ha svolto le seguenti valutazioni:

- per le emissioni modificate E2, E3 ed E6 si ritiene che l'impianto di fatto venga ampliato di alcuni punti di aspirazione con conseguente aumento di portata e invariabilità di inquinanti e limiti;
- per l'emissione modificata E12 si ritiene che la nuova cabina di verniciatura di fatto non vari la tipologia di inquinanti da aspirare e conseguentemente l'impianto di abbattimento, né in modo rilevante la volumetria del locale data la medesima portata;
- per quanto riguarda infine la nuova emissione E17 si osserva come di fatto provenga dal locale esistente del forno di cottura e che pertanto possa ritenersi assimilabile all'emissione esistente e ivi compresa E14, sia in termini di inquinanti che limiti;
- alla luce di quanto sopra si ritiene necessario richiedere alla ditta di effettuare la messa in esercizio e conseguente messa a regime delle emissioni modificate E2, E3, E6, E12 e della emissione nuova E17, con l'esecuzione di tre monitoraggi.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle precisazioni del sopra riportato parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ha ritenuto necessario:

- indicare come prescrizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera la prima richiesta relativa alla velocità di cattura degli inquinanti che dovrà essere pari ad almeno 0,5 metri / sec, vista la chiara definizione del parametro da rispettare;
- indicare invece come raccomandazioni i successivi due punti del parere, dal momento

che si riferiscono a condizioni non chiaramente verificabili in fase di controllo.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì e delle valutazioni del responsabile del procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/2015 P.G.N. 2437, successivamente aggiornata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese in data 12/03/2021 prot. n. 8584 e in data 19/11/2021 prot. n. 36361, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese in data 26/05/2023 - P.G.N.11119, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/93759 del 29/05/2023, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N.IT1 – RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO (698 kW, a metano)

EMISSIONE N.IT2 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI UOMINI(24 kW, a metano)

EMISSIONE N.IT3 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI DONNE(24 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 – ESTRAZIONE ARIA CALDA AREA COMPRESSORI

EMISSIONE C2 – ESTRAZIONE ARIA CALDA AREA COMPRESSORI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E2 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima

17.800 Nmc/h

Altezza minima

10 m

Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima	23.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima	25.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO AL TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO (440 kW, a metano)

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E9 – INGRESSO TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO EMISSIONE E10 – USCITA TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E11 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO AL TUNNEL DI ESSICCAMENTO PRODOTTI

SGRASSATI (440 kW, a metano)

Portata massima	650	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E12 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	21.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	3	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E13 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO AL FORNO DI COTTURA (154 kW, a metano)

Portata massima	3.100	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 – FORNO DI COTTURA VERNICI A POLVERE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E15 – VERNICIATURA A POLVERE E CAPPA ASPIRAZIONE MISCELATORE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	3	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E16 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E17 – FORNO DI COTTURA VERNICE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. Tutte le manichette destinate all'aspirazione dei fumi di saldatura dovranno essere progettate e dimensionate in termini di portata in modo tale da ottenere una velocità di cattura degli inquinanti (fumi) sul punto di sviluppo degli stessi (cioè a circa 30 centimetri dalla sezione della cappa collegata al condotto di aspirazione) pari ad almeno 0,5 metri / sec.; idonei riferimenti tecnici per la progettazione sono rappresentati dai contenuti delle schede tecniche nelle Linee Guida redatte dalla Regione Emilia-Romagna "N. 2" - Impianti di ventilazione nelle operazioni di saldatura.
3. Si raccomanda che:
 - la nuova cabina di verniciatura, di cui alla emissione modificata E12, sia progettata e installata in modo che non vi sia dispersione di polveri di vernice nell'ambiente di lavoro circostante, al fine di evitare l'esposizione indebita a polveri di verniciatura dei lavoratori presenti;
 - in relazione alla tutela della salute dei residenti nelle vicinanze, trattandosi di un'industria insalubre di I Classe già esistente in contesto territoriale misto, tenuto conto del periodo e degli orari di funzionamento degli impianti, i camini delle emissioni oggetto della presente aggiornamento di AUA (emissioni modificate E2, E3, E6, E12 ed emissione nuova E17) siano realizzati in maniera tale da favorire il più possibile la dispersione in alto degli inquinanti, prediligendo nel contempo anche tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni rumorose nei confronti dei recettori sensibili individuati nella valutazione previsionale di impatto acustico agli atti.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Rocca San Casciano, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E3, E6, E12** ed alla **emissione nuova E17**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E3, E6, E12** ed alla

emissione nuova E17 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**

6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E3, E6, E12** ed alla **emissione nuova E17** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni **E2, E3, E6, E9, E10, E12, E14, E15, E16 ed E17** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 11.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche

di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E12 ed E15 (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Fosfati (espressi come PO ₄)	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile

perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.